



Comune di Asiago

Provincia di Vicenza

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione.

Numero 16 del 22-03-2016

OGGETTO:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 611 E SS. DELLA LEGGE N. 190/2014. INTEGRAZIONE DELLA DELIB. C.C. N. 21 DEL 22.04.2015.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **20:30** nella Sala delle Adunanze, convocato dal suo Presidente, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente dr.ssa Michela Rodeghiero, e con la partecipazione del **Segretario Generale dr. SACCO STEVANELLA DR. PAOLO**.

Fatto l'appello risultano:

RIGONI STERN ROBERTO	P	CUNICO EMANUELE	P
RIGONI DIEGO	P	BASSO NICOLA	P
RODEGHIERO MICHELA	P	GATTI ALESSANDRO	P
SELLA FRANCO	P	GIOS MONICA	P
STEFANI CHIARA	P	RIGONI VALLY	P
DALLE AVE EGLE	P	DALLE AVE MONICA	P
BAROLO ALESSIO	P		

Presenti n. 13 e Assenti n. 0.

Constatato legale il numero dei presenti, il Sindaco dichiara aperti i lavori del Consiglio ed invita a discutere sull'oggetto suindicato.

Ai sensi dell'art. 53 – comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si dà atto che la discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti.

Il **Sindaco** illustra la proposta di deliberazione. E' un atto di indirizzo previsto per legge in cui il Sindaco è chiamato ad esprimersi sulla destinazione della Società Altopiano Servizi srl.

Il consigliere **Gatti** chiede, in merito a quanto esposto, quale sia la situazione dell'Altopiano Servizi e se gode di un diritto di esazione verso Etra per i canoni versati. L'importo dei canoni deve essere stato in parte utilizzato per delle consulenze con Nomisma. Essendo soci di questa società, a seguito della prospettata incorporazione, con una buona percentuale ci si troverà soci in Etra con un peso politico minore. Chiede quali vantaggi si possono avere rinunciando ad Altopiano Servizi.

Il **Sindaco** precisa che è una delibera imposta dalla legge. Tutti i comuni stanno approvando questa delibera o verranno commissariati. La partecipazione a questa Società rappresentava un vantaggio in quanto l'affitto introitato dalle reti veniva utilizzato nel nostro territorio per varie finalità. Anche altre Società hanno avuto la stessa destinazione. E' stata avviata una procedura di consulenza per la quantificazione dei costi per fusione da incorporazione, con un grosso carico economico. Il Presidente di Altopiano Servizi sta conducendo una stima dei beni connessi anche ad uso civico per la liquidazione di Altopiano Servizi e se ne discuterà all'interno della conferenza dei Sindaci.

Il consigliere **Gatti** ritiene che l'attività di questa Società Altopiano Servizi sia utile al territorio per quanto è stato realizzato e anche per la storia di questo Ente, voluto dai cittadini. Pur rispettando la strada della fusione, scelta dall'Amministrazione, anticipa il voto di astensione del proprio gruppo.

Il consigliere **Dalle Ave Monica** chiede spiegazioni sull'atto costitutivo di Altopiano Servizi e sul numero dei dipendenti e se questo è un dato determinante per la procedura di fusione. Poi sottolinea che la potenzialità di questa società era veramente enorme e forse era il caso di continuare a beneficiare dei suoi servizi. Riporta alcuni passi degli interventi fatti in una deliberazione in cui si discuteva di questa Società.

Il Segretario precisa che l'art. 1, comma 611 della legge 190/2014 elenca una serie di casistiche, non cumulative, in presenza delle quali, è previsto l'avviamento del processo di razionalizzazione.

Il **Sindaco** precisa che il Consiglio di Bacino avvierà una gara d'appalto per la gestione dei rifiuti. Lo scioglimento di questa Società è imprescindibile; le società di questo tipo devono sciogliersi ed essere assorbite in società più ampie. Quando verrà fatta la valutazione il Sindaco si impegna a relazionare al Consiglio sulle modalità attraverso le quali si andrà a pesare il conferimento di fusione all'interno di Etra.

Il **Vice Sindaco** interviene per precisare che sono state fatte tutte le valutazioni possibili per sostenere questa Società; gli introiti sono stati utilizzati per il sostenimento della Società, in parte per la consulenza con Nomisma per le aree interne ed in parte per l'acquisto di un mezzo per la pulizia dell'acqua nelle malghe. Non ci sono soluzioni alternative: la Società verrà incorporata a malincuore, ma la normativa lo impone; l'amministratore unico nominato dagli altri comuni effettuerà lo studio di valutazione.

Il consigliere **Gatti** chiede a quanto ammonta la risorsa in cassa di Altopiano Servizi.

Il **Vice Sindaco** precisa che le risorse sono poche e verranno utilizzate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli enti locali avviano un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Ricordato che il Consiglio Comunale di Asiago, con propria deliberazione n. 21 del 22.04.2015 ha adottato il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Asiago proposto, ai sensi della disciplina sopra citata, dal Sindaco ed allegato alla medesima deliberazione;

Preso atto degli approfondimenti compiuti dal gruppo di lavoro appositamente organizzato da ETRA S.p.A. e composto da esperti e professionisti e precisamente dagli Avvocati G.Farina e A.M. Nicotina, dal Commercialista dott.L.Antonello oltre che dalle strutture societarie di ETRA S.p.A. ;

Atteso che con nota a firma del Presidente del Consiglio di Gestione di ETRA Avv. A Levorato in data 03.06.2015 prot. n. 44937 acquisita al prot. del Comune n. 8042 del 04.06.2015 venivano comunicate al Comune di Asiago le risultanze degli approfondimenti compiuti dando atto della necessità di procedere, nel rispetto della L. 190/2014, alla soppressione, tra le altre, della Società Altopiano Servizi s.r.l.;

Dato atto che:

- il Comune partecipa al capitale sociale della Società (patrimoniale) Altopiano Servizi srl nella misura del 30,748% ;
- in data 19.12.2005, con atto rep. N. 144522, Notaio Antoniucci di Bassano del Grappa (VI), le società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., dopo aver costituito ETRA S.p.A. mediante atto di scissione parziale, hanno trasferito ad essa la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato, mantenendo unicamente la proprietà delle reti e delle infrastrutture;
- la società patrimoniale Altopiano Servizi srl di cui sopra è, pertanto, società non operativa, priva di dipendenti, pur essendo dotata di organo amministrativo;
- la stessa società, pertanto, a norma dell'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, deve essere *“soppressa”*;
- le modalità per il perseguimento dell'obiettivo di cui sopra (la *“soppressione”*) sono state oggetto di attenta valutazione da parte del gruppo di lavoro organizzato da ETRA S.p.A. e composto da esperti e professionisti;

- la Legge n. 190/2014 non specifica quali siano le modalità di attuazione della “soppressione” e, pertanto, nel silenzio della legge sul punto, deve ritenersi che, in astratto, la stessa “soppressione” possa risultare attraverso tutte le modalità previste nella normativa vigente, purché si consegua l’obiettivo di “riduzione” delle Società partecipate fissato dalla stessa legge n. 190/2014;
- di conseguenza, sono state prese in considerazione tre distinte ipotesi volte a conseguire la “soppressione” delle Società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.:
 - 1) la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.;
 - 2) lo scioglimento delle tre società patrimoniali;
 - 3) la fusione delle tre società patrimoniali in ETRA S.p.A.;
- la **prima ipotesi**, consistente nella la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., è ritenuta elusiva delle disposizioni di cui alla L. 190/2014 sotto un duplice profilo;
 - a) sotto un primo profilo, poiché, all’esito della fusione suddetta, permarrebbe una società patrimoniale senza alcuna funzione operativa e, peraltro, priva di dipendenti, con ciò incorrendo nell’ipotesi prevista dal secondo dei criteri indicati dal comma 611 della legge 190/2014;
 - b) sotto altro profilo, in considerazione della flagrante violazione dell’art. 18, comma 2 *bis*, D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, come modificato, da ultimo, dall’art. 3, comma 5 *quinquies*, Legge n. 114/2014 (divieto di nuove assunzioni), in forza del quale non potrebbe, dunque, nemmeno ipotizzarsi l’assunzione di nuovi dipendenti;
- la **seconda ipotesi**, che prevede di sciogliere le tre società (Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.) passando attraverso la fase della liquidazione delle stesse, pur essendo conforme alla normativa e, pertanto, percorribile sul piano strettamente giuridico, non risulta ottimale e strategica per molteplici motivi:
 - a) lo scioglimento delle suddette società comporterebbe, infatti, la necessità di disporre dei beni che attualmente fanno parte del patrimonio delle società medesime, in particolare delle reti e degli altri beni (depuratori etc..) realizzati nel periodo antecedente al conferimento in ETRA S.p.A.;
 - b) tali beni, in sede di scioglimento, dovrebbero essere assegnati, previa perizia di stima del valore degli stessi, ai soci in proporzione al valore delle rispettive partecipazioni e tenendo conto, altresì, della allocazione dei beni medesimi;
 - c) dovrebbe, pertanto, essere assegnata in natura ai singoli comuni soci la parte dei beni che rientra nell’ambito territoriale di competenza tenendo, contestualmente, conto del fatto che la parte di beni assegnata ai singoli comuni deve anche rispecchiare il valore della partecipazione societaria;
 - d) al di là dell’intrinseca difficoltà nella individuazione fisica della parte di rete idrica che dovrebbe essere assegnata ad ogni comune socio, che comporterebbe anche la necessità di “isolare” la quota del costo di realizzazione della parte di rete medesima e la quota di ammortamento residua (da imputare anch’esse al singolo comune), dovrebbero essere attribuiti ai soci anche beni per definizione “comuni” in quanto posti a servizio della rete idrica di più comuni (ad es. i depuratori);
 - e) peraltro, non sussiste in capo all’ente locale alcun beneficio che possa giustificare una siffatta operazione, tenuto conto che, a prescindere dalla proprietà delle reti idriche, le stesse devono essere messe comunque a disposizione del gestore (nella specie ETRA S.p.A.);
 - f) inoltre, l’art. 172, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che *"alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono*

trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione";

- la **terza ipotesi**, consistente in una fusione tra ETRA S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A. mediante incorporazione delle ultime tre società (incorporande) in ETRA S.p.A. (incorporante) risulta la più adeguata alle esigenze e all'interesse dell'Ente locale, perché consentirebbe di ottemperare alle prescrizioni di cui alla legge 190/2014, art. 1, comma 611 già citato, lettera b): le società patrimoniali verrebbero incorporate in ETRA S.p.A., perdendo, così, la propria autonoma personalità giuridica ed il patrimonio delle stesse si confonderebbe con quello di ETRA S.p.A.;
- la fusione per incorporazione delle società patrimoniali in ETRA S.p.A. consente, tra l'altro, di superare in via definitiva le incertezze collegate ai piani di ammortamento dei beni oggetto di contratto di affitto, ad oggi tutti contabilizzati nel bilancio di ETRA S.p.A.;
- la fusione per incorporazione appare, pertanto, la soluzione preferibile: utilizzando lo strumento della c.d. fusione con concambio sarebbe garantita la proporzionalità tra le azioni attualmente detenute dai singoli comuni nelle tre diverse società patrimoniali e le azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale, all'esito della fusione;
- la fusione con concambio necessita di perizia preliminare, volta a valutare il valore delle quote di partecipazione dei singoli Comuni nelle attuali società patrimoniali affinché venga garantita la proporzionalità dell'attribuzione delle azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale all'esito della fusione, e ciò mediante determinazione del c.d. rapporto di cambio delle partecipazioni;
- la congruità di tale rapporto di cambio sarebbe assicurata dalla valutazione degli esperti nominati dal Tribunale nel corso del procedimento, valutazione da effettuarsi prima della delibera di assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione;

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale:
 - ritiene preferibile l'attuazione della terza soluzione proposta, in quanto maggiormente rispondente all'interesse dell'Ente locale;
 - intende perfezionare la fusione per incorporazione della Società (patrimoniale) Altopiano Servizi srl in ETRA S.p.A.;
- è necessario:
 - che l'Assemblea dei soci della Società Altopiano Servizi srl deliberi l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione in ETRA S.p.A.;
 - che l'Assemblea dei soci di ETRA S.p.A. approvi il predetto progetto di fusione;
- al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie deve essere allegata una specifica relazione tecnica, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge n. 190/2014;
- il Piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. Tale pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);
- **Vista** la precedente delibera di Consiglio n.21 del 22.04.2015, avente ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014)" che si integra con il presente provvedimento;
- **Vista** la nota del Consiglio di Bacino Brenta, prot. n. 1658/15 del 03.12.2015, acquisita in atti, per la quale la soluzione della "fusione per incorporazione determinerà comunque" effetti sul contenimento tariffario, stabilizzazione del fondo per i nuovi investimenti e mantenimento della capacità incrementativa delle infrastrutture del territorio..";

- **Visto** il verbale della Conferenza dei Servizi degli Enti Locali soci di Etra S.p.A. del 15/18 giugno 2015, formulato ai sensi dell'art. 4 Statuto di Etra nell'esercizio del controllo analogo;
- **Visto** il parere formulato dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1-lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 267/00:

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Con la seguente votazione

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n. 10

Consiglieri astenuti n.3 (Gatti Alessandro, Gios Monica, Rigoni Vally)

Con voti favorevoli n.9 , voti contrari n. 1 (Dalle Ave Monica) , espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611 e ss. l'integrazione al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, da attuarsi mediante fusione per incorporazione di Altopiano Servizi srl in ETRA S.p.A. secondo le indicazioni contenute in premessa;
2. di esprimere voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di Altopiano Servizi srl in ETRA S.p.A.;
3. di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società Altopiano Servizi srl che sarà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Altopiano Servizi srl in ETRA S.p.A.;
4. di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società ETRA S.p.A. che verrà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A.;
5. di confermare la relazione tecnica prevista dall'art. 1, comma 612, c. 190/2014, già allegata al Piano di razionalizzazione approvato con delib. di C.C. n. 21 del 22.04.2015 e che, comunque si allega (All. 1) ;
6. di delegare la Giunta Comunale all'approvazione della relazione conclusiva del processo di razionalizzazione predisposta dal Sindaco ai sensi dell'art. 1, comma 612, c. 190/2014. La Giunta dovrà darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
7. di disporre:
 - la trasmissione della presente deliberazione, unitamente alla relazione tecnica di cui al precedente punto 5, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
 - la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune;
 - la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente";
8. con successiva separata unanime votazione favorevole, di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n. 10

Consiglieri astenuti n.3 (Gatti Alessandro, Gios Monica, Rigoni Vally)

Con voti favorevoli n.9 , voti contrari n. 1 (Dalle Ave Monica) , espressi nelle forme di legge.

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **Favorevole**

Data 17-03-2016



Il Responsabile del Servizio
Dr. Sacco Paolo Stevanella

All. 1

**Atto già approvato e allegato alla delib. di C.C. N. 21
del 22.04.2015**

Relazione conclusiva

del

processo di razionalizzazione delle società partecipate 2016

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Asiago partecipa al capitale delle seguenti società:

	Denominazione Società	Percentuale di partecipazione	Finalità
1	Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA SPA	1,5312	La società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali consentiti dalla legge previsti in materia ambientale, di risorse idriche integrate, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere.
2	Altopiano Servizi S.r.l.	30,748%	Organizzazione di servizi a livello territoriale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle leggi in materia di servizi pubblici locali: Settore della gestione del servizio idrico (...); Settore della gestione dei servizi di igiene ambientale (...); settore della gestione dei servizi energetici (...); Settore della gestione di altri servizi pubblici
3	Vi.energia SRL	4,02	Produzione distribuzione di energia elettrica anche da fonti secondarie rinnovabili e Produzione distribuzione di calore anche da fonti secondarie rinnovabili. Costruzione un impianto di teleriscaldamento a biomasse legnose in Comune di Asiago.
4	Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine S.P.A.	0,0533%	Attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo di ferrovie, autolinee, filovie, tramvie, ferrovie sotterranee, funivie o impianti a fune in genere; fondare e esercitare industrie ausiliarie alle industrie suddette, ivi comprese le agenzie di viaggio e di turismo ed il trasporto di plichi e di pacchi; manutenzione revisione dei veicoli a motore propri e, ove la legge lo consenta, anche di quelli di terzi. (omissis)

5	Aeroporto di Asiago S.p.A.	10,815	Sviluppo, promozione realizzazione adeguamento gestione e manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché delle attività connesse o collegate non a carattere prevalente e di ogni altra attività tesa allo sviluppo del traffico aereo nell'altopiano di asiago e zone limitrofe.
---	----------------------------	--------	---

Con deliberazione di C.C. n. 48 del 06.12.2010 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 3 commi 27 e 28 della legge 244/2007 il mantenimento delle partecipazioni del Comune in tutte le succitate società in quanto dedite alle produzioni di beni e servizi necessari e coerenti con il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, per espressa ed analitica disamina operata dall'Amministrazione.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Asiago, oltre a far parte dell'Unione Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni, partecipa ai seguenti Consorzi:

- a) Consorzio dei Comuni compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Bacchiglione
- b) Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Brenta
- c) Associazione tra i Comuni di Asiago Foza Gallio Lusiana Roana e Rotzo per l'istituzione e l'esercizio sull'Altopiano di una Stalla Podere Modello
- d) A.T.O. Brenta

L'adesione all'Unione Montana e la partecipazione ai Consorzi, essendo *"forme associative"* di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Etra S.p.A.

- è società di capitale a totale partecipazione pubblica, che, ai sensi dell'art. 2 del vigente statuto societario, produce beni e servizi per la realizzazione di fini sociali, per la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità ed il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, in materia ambientale con particolare riguardo al servizio idrico integrato e ai servizi ad esso connessi, nonché al servizio raccolta rifiuti per il quale ha effettuato importanti investimenti per la realizzazione degli impianti destinati al conferimento di rifiuti;
- la partecipazione è economicamente rilevante;
- attualmente Etra gestisce il servizio idrico integrato secondo l'affidamento stabilito dall'Ato

Brenta;

- Etra gestisce per conto del Comune di Asiago anche il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sulla base del contratto di servizio stipulato in data 2.10.2006, rep.3786 e prorogato con deliberazione di G.C. n. 13 DEL 19.01.2015;
- Lo Statuto di Etra che prevede il requisito del totale capitale pubblico ; la società è organizzata secondo il sistema dualistico previsto dall'art.2409 -octies e ss. del codice civile e l'amministrazione ed il controllo sono affidati rispettivamente ad un consiglio di gestione ed un consiglio di sorveglianza. Ritenuto che il controllo analogo viene garantito attraverso la conferenza di servizi ed il consiglio di sorveglianza, quest'ultimo con compiti di indirizzo e controllo e di interposizione tra l'assemblea dei sindaci ed il consiglio di gestione cui compete gestire l'impresa;
- Il consiglio di sorveglianza viene eletto dall'Assemblea della società in maniera che la relativa composizione sia tale da garantire l'equilibrata rappresentanza di tutte i Comuni soci presenti nel capitale di Etra spa, ed allo scopo l'Assemblea elegge il consiglio di sorveglianza sulla base delle preve designazioni effettuate dagli enti locali in seno ad apposita conferenza di servizi, la quale si esprime altresì in ordine alle proposte di revoca dei componenti del consiglio di sorveglianza , fornisce criteri per la nomina dei membri del consiglio di gestione da parte del consiglio di sorveglianza e fornisce le norme per il proprio funzionamento attraverso l'adozione di specifico regolamento. Pertanto il modello adottato da Etra consente l'esercizio del controllo analogo da parte del Comune di Asiago;
- La motivazione per cui si ritiene di mantenere la partecipazione in Etra è fondata sulla volontà di controllare le modalità con cui viene gestito il ciclo dei rifiuti, che data la particolare criticità del settore si ritiene preferibile sia gestito tramite una società a capitale completamente pubblico controllata dai Comuni;
- Per quanto attiene invece all'eventuale riorganizzazione degli organi della società si ritiene che l'attuale composizione rispecchi l'esigenza minima della rappresentanza di tutte le componenti territoriali all'interno del Consiglio di sorveglianza e del Consiglio di gestione e pertanto non si ritiene ulteriormente comprimibile il numero dei componenti;
- Relativamente ai compensi si evidenzia che per quanto riguarda il consiglio di sorveglianza, espressione degli amministratori degli Enti soci, i componenti che sono anche Amministratori di Comuni non percepiscono compensi; gli altri componenti percepiscono un semplice rimborso spese di € 180, tale importo è ridotto del 20% rispetto a quello precedentemente stabilito dall'Assemblea dei soci del 2.7.2012: il compenso dei componenti del consiglio di gestione è previsto in € 1.944,00 mensili lordi per il Presidente e in € 1.280,00 mensili lordi per ciascun consigliere; anche in tal caso il compenso è ridotto del 20% rispetto al compenso precedentemente stabilito;
- Come stabilito dagli indirizzi della Conferenza di servizi degli enti locali dei Soci, resta fermo l'obbligo di rispettare comunque il limite complessivo , per cui a decorrere dal 1 gennaio 2015 non dovrà in ogni caso superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 che è pari a € 200.736,41;
- Per quanto riguarda le società partecipate indirettamente da Etra, si ravvisa la necessità di approfondire con gli altri Comuni soci la possibilità oltre che l'opportunità di mantenere tali partecipazioni; certamente è necessario razionalizzare le partecipazioni societarie

indirettamente possedute. Per tale ragione si stabilisce di chiedere ad Etra di predisporre entro il 30 luglio 2015 una proposta in tal senso da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci di Etra.

In nessuna società partecipata direttamente che abbia a sua volta partecipazioni in altre società, il Comune di Asiago detiene un numero di quote tale per cui la società sia da quest'ultimo controllata ai sensi dell'art. 2359 cc; pertanto, in alcuna misura il Comune di Asiago può decidere in ordine alla vendita o al mantenimento delle partecipazioni indirette.

Il Consiglio di Stato conferma questa impostazione, precisamente nel senso dell'impossibilità sia giuridica che pratica, da parte del singolo Comune socio che non detenga il controllo della società direttamente partecipata, di incidere in qualche misura sulle decisioni relative alla società partecipata indirettamente, nonché di esercitare su quest'ultima un qualche tipo di controllo (cfr pareri della Corte dei Conti Lombardia 46/2007 e 20/2009).

La Società partecipata Etra Spa detiene le seguenti partecipazioni:

UNICA ENERGIA srl , con sede a Cittadella, capitale sociale euro 70.000 partecipata al 42% da Etra Spa e per il 58% dal Consorzio Bonifica Brenta.

SINTESI srl, con sede a Vigonza, capitale Sociale euro 13.475, partecipata interamente da Etra Spa ;

PRONET srl in liquidazione, con sede a Padova, capitale sociale euro 5.667.564 partecipata da Etra Spa al 26,34% dal Centro Veneto Servizi Spa al 15,69%, da Infracom Spa al 21, 95% da Padova Attiva srl al 35,86%;

NE-T-TELERETE NORDEST SRL, con sede a Padova, capitale sociale euro 909.500 partecipata da Etra Spa al 10,04% da CCIAA Padova al 3,71% da Padova Attiva al 13,67% da CVS Spa al 5,98 % , da APS holding Spa al 66,54%;

VIVERACQUA SCARL con sede a Verona , capitale Sociale 97.482,00 partecipata da Etra Spa al 13,31% da Veritas Spa al 16,34%, da AcqueVeronesi Scarl al 18,76%, da Acque Vicentine Spa al 6,89%, da AltoTrevigiano Srl al 11,50%, altro soci al 33,21%;

ETRA BIOGAS SCHIAVON società Agricola a.r.l. , con sede a Cittadella, capitale Sociale euro 100.000, partecipata al 99% da Etra Spa e altri socia al 1%;

AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE -ASI SRL con sede a Camposampiero capitale sociale euro 50.000, partecipata da Etra al 40% e dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese al 60%;

ETRA ENERGIA SRL con sede a Cittadella, capitale sociale euro 100.000,00 partecipata da Etra Spa al 49% e da Ascopiave al 51%.

2. Altopiano Servizi srl.

2. Altopiano Servizi srl, costituisce anch'essa società a totale partecipazione pubblica che, ai sensi dell'art. 3 del vigente statuto societario ha, come Etra S.p.A. , la finalità di produrre beni e servizi per la realizzazione di fini sociali e la promozione e lo sviluppo economico della comunità:

- Sia con riferimento al perseguimento progetto di scissione per lo scorporo delle reti (ex art. 35, comma 9 della Legge 448/2001) che ha portato alla costituzione di Etra S.p.A., mantenendo in capo a Altopiano Servizi srl l'amministrazione delle reti e degli impianti relativi al servizio idrico integrato;
- Sia con riferimento agli obblighi di legge e delle disposizioni dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Brenta" per mettere le proprie reti ed impianti a disposizione del gestore del servizio idrico integrato.

Pur ricordando che la sentenza della Corte Costituzionale n. 320 del 25.11.2014 ha affermato il principio secondo cui le reti devono essere considerati beni demaniali, ed in quanto tali non conferibili neanche a società interamente pubbliche, il Comune di Asiago non è in grado di risolvere autonomamente e singolarmente la questione sollevata, avendo le stesse un impatto su tutti i Comuni al momento attuale soci di Etra S.p.A. e di Altopiano Servizi srl.

Ritenuto che il Comune di Asiago non è in grado di risolvere in maniera isolata la questione sollevata avendo la stessa un impatto su tutti i Comuni al momento socie di Altopiano Servizi srl e di ETRA SpA; inoltre è necessario approfondire le conseguenze sia sul servizio idrico, sia sul servizio di raccolta rifiuti di un'eventuale dismissione delle quote di partecipazione del Comune di Asiago nelle società in parola. A tal proposito si riscontra la nota di Etra ns. prot. 5711/2015 del 26.03.2015 con cui si comunica che la medesima società, d'intesa con l'Altopiano Servizi srl, Brenta Servizi spa e SeTa, ha organizzato un gruppo di lavoro al fine di garantire il massimo supporto nella attuazione di un piano condiviso con le Amministrazioni Comunali, nel rispetto dei termini fissati dalla legge;

A tal riguardo l'Amministrazione intende dare concreta attuazione alla previsione legislativa avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni Comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni ed ai principi di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa.

Conseguentemente si stabilisce di chiedere ad EtraSpA e ad Altopiano Servizi srl di predisporre, entro il 30 giugno 2015, una proposta che tenga conto delle esigenze di razionalizzazione di cui ai commi 611 e ss. della legge 190/2014, tenuto conto degli aspetti giuridici, economici e patrimoniali ai fini dell'individuazione delle misure utili a dare attuazione al piano operativo.

Nelle more di ottenere tali proposte, si confermano a titolo prudenziale le partecipazioni all'interno della società Etra SpA e Altopiano Servizi srl, riservandosi successivamente di indicare eventuali percorsi per l'eventuale dismissione.

3. Vi.Energia

La Società Vi.Energia srl è costituita dalla Provincia di Vicenza e dal Comune di Asiago in data 03.08.2004 con atto a rogito del notaio Gian Paolo Boschetti Rep. n. 202596 e Racc. n. 32404 gestisce l'impianto per la produzione di energia elettrica e termia alimentato a biomasse sito in località Turcio in Comune di Asiago (vi) e relativa rete di riscaldamento in forza di concessione sottoscritta il 15.09.2008 tra la Provincia di Vicenza e la Società Vi.Energia srl.

Con deliberazioni in data 13.02.2014 e n. 3 del 07.04.2014 n. 12 del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio provinciale, nonché con deliberazioni in data 07.07.2014 e n. 128 e 01.10.2014 n. 171 del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta provinciale, è stato disposto di procedere alla vendita mediante asta pubblica delle quote societarie della Società Vi.Energia srl detenute dalla Provincia di Vicenza e del suddetto impianto biomasse.

Con determinazione dirigenziale n. 123 del 25.02.2015 dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza si è proceduto all'aggiudicazione definitiva alla suddetta Elettrostudio Energia spa di Mestre delle quote societarie pari al 95,8% del capitale sociale di Vi.Energia srl detenute dalla provincia e dell'impianto biomasse sito in Asiago.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere, nella misura attuale, la partecipazione diretta del Comune di Asiago nella Società Vi Energia srl sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

1. Che la Società Vi.Energia garantisce il riscaldamento di numerose utenze pubbliche gestite direttamente dal Comune di Asiago, tra cui si rammentano a titolo meramente esemplificativo la scuola dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, le palestre comunali, il comando della Polizia Municipale ed il Museo delle Carceri ed altri, assumendo per tale via il ruolo di fornitore di un bene primario, il riscaldamento, la cui corretta gestione assume una valenza di interesse collettivo;
2. Uno sviluppo efficiente della rete di teleriscaldamento dell'Altopiano di Asiago, coerente con gli obiettivi di crescita e rilancio dell'area e basato su una filiera di approvvigionamento prevalentemente locale, costituisce un prezioso supporto ai programmi di sviluppo turistico dell'Altopiano avviati da questa Amministrazione, garantendo al contempo prospettive di sviluppo economico all'intera Comunità;
3. La Società acquirente Elettrostudio Energia Spa ha confermato il proprio impegno, successivamente all'acquisizione della partecipazione di maggioranza in Vi.Energia Srl ad adottare uno statuto sociale che consenta al Comune di Asiago una collaborativa partecipazione alle attività di indirizzo dello sviluppo della Società, manlevando contestualmente lo stesso da eventuali perdite patrimoniali che dovessero eventualmente emergere nel corso dell'attività gestoria;

4. Società F.T.V. S.p.A.

Il Comune di Asiago attualmente detiene lo 0.533% di partecipazione. La Società attualmente gestisce la quasi totalità delle linee extraurbane della Provincia, assicurando la mobilità da e per le principali città della Provincia.

Il mantenimento delle quote di partecipazione nella società da parte del comune di Asiago non è indispensabile né al fine di garantire l'erogazione di un SPL né al fine di acquisire beni e servizi indispensabili al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Alla luce del quadro normativo, della natura giuridica della società e del rapporto funzionale con il Comune di Asiago, ai fini del comma 611 si ritiene di procedere alla cessione delle quote.

5. Aeroporto di Asiago Spa.

Il Comune di Asiago attualmente detiene una percentuale di partecipazione del 10,815%. A seguito di specifica pronuncia n. 829/2012 del 2 e 23 ottobre 2012, adottata dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la quale era stata messa in discussione l'opportunità di mantenere la partecipazione, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 26.11.2012 ha puntualmente dato riscontro ai rilievi motivando di voler:

- Procedere all'alienazione delle proprie quote azionarie garantendo comunque il mantenimento del 20% di partecipazione pubblica, assieme agli altri soci pubblici, per ottemperare alla prescrizioni del D.M. 521/1997;
- Mantenere un presidio pubblico nel Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) per assicurare un piano di sviluppo ancillare alla vocazione turistica del Comune di Asiago, ed offrendo così un plus rispetto agli altri Comuni competitors; per propiziare la sottoscrizione di una convenzione con l'Ospedale di Asiago per l'utilizzo dell'aeroporto come sede di eliporto alternativo a quello non più operativo dell'ospedale;
- Intervenire con la ricapitalizzazione delle perdite e per evitare che alla messa in liquidazione venissero gli sforzi ed investimenti fatti sin d'ora dall'Amministrazione per garantire la continuità del pubblico servizio aeroportuale.

Nel verbale dell'ultima assemblea straordinaria del 24.10.2014 è stato deliberato il ripiano delle passività esercizio 2013 ed esercizio 2014 alla data del 31.08.2014 con una conseguente proposta di sottoscrizione del nuovo capitale sociale minimo: il Comune di Asiago avrebbe dovuto versare la somma di €. 11.393,00 corrispondente alla quota del 10,815% delle proprie partecipazioni azionarie.

L'Amministrazione, a seguito dell'azzeramento del capitale sociale, non ha inteso esercitare il diritto di sottoscrizione del nuovo capitale entro i termini temporali richiesti.

Nel C.d.A. del 26 marzo 2015 si è preso atto che il socio privato di maggioranza ha versato l'intero capitale sociale minimo, con la conseguente trasformazione della Società in un personale.

Approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to RODEGHIERO MICHELA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. SACCO STEVANELLA DR. PAOLO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4^a del "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali".

25 MAR. 2016

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-03-16 al 09-04-16, come prescritto dall'art. 124 - 1^a comma del "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali".

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 4505 del 25-03-2016.

Asiago, li 25-03-16

Il Responsabile del Procedimento
-Carla Bortoli-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ ;

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali").

Asiago, li

F.to Il Responsabile del Procedimento
-Carla Bortoli-

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Asiago, li 25 MAR. 2016

Il Responsabile del Procedimento
-Carla Bortoli-

Art. 4 legge 241/1990 - Si trasmette per l'esecuzione			
	URBANISTICA		AGRICOLTURA
	COMMERCIO		TRIBUTI
	LAVORI PUBBLICI.		VV.UU.
	ANAGRAFE		SPORT E TURISMO
	PATRIMONIO		RAGIONERIA
	PERSONALE		SERVIZI SOCIALI
	BIBLIOTECA		CONTRATTI